

CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI BELLUNO E UNIONCAMERE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRATEGICO DENOMINATO "SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE. II Parte."

Tra

- La **PROVINCIA DI BELLUNO**, con sede a Belluno, in Via S. Andrea n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 93005430256, rappresentata da Daniela De Carli, nata il 18/07/1961, che interviene ed agisce nella sua qualità di Segretario Generale dell'Ente/Dirigente;

- **L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO** di seguito "Unioncamere, c.f. 80009100274, con sede in 30175 Venezia – Marghera, Via delle Industrie 19/D, rappresentata da Valentina Montesarchio, nata a Napoli (NA) il 30/01/1970, nella sua qualità di Vice Segretario Generale dell'Ente

Premesso che:

- con deliberazione n. 6 del 22 luglio 2020, il Comitato paritetico del Fondo comuni confinanti ha approvato la ripartizione per provincia delle risorse destinate alle progettualità strategiche o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c) dell'Intesa, per l'annualità 2019, sulla base dei criteri già condivisi e adottati per la programmazione 2013-2018 con la deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, come risulta dalla Tabella 1 che allegata alla medesima deliberazione n. 6 del 2020 ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- con la medesima deliberazione è stata data la possibilità di utilizzare dette risorse, nel limite del 30%, per l'adozione di misure di sostegno economico a favore della popolazione, delle attività produttive e delle amministrazioni pubbliche per le spese d'investimento da sostenere legate all'emergenza sanitaria da COVID-19, anche volte a favorire la ripresa economica, disponendo che per l'elaborazione e presentazione delle "Proposte di Programma dei progetti strategici" per il finanziamento con le risorse 2019 legate all'emergenza sanitaria, si applichino le disposizioni di cui alle "Linee guida" e della "Roadmap di individuazione dei progetti strategici" adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, nonché fissando al 31 ottobre 2020 il termine di presentazione delle Proposte di Programma stesse;

- coerentemente a quanto previsto la Provincia di Belluno, in data 30 ottobre 2020, con nota prot.n. 27278, modificata con nota prot.n. 30040 del 26 novembre 2020, ha formalmente trasmesso al Comitato Paritetico la relativa Proposta di Programma dei progetti strategici per il territorio provinciale di riferimento;

- con deliberazione n. 13 del 21 dicembre 2020 il Comitato Paritetico ha formalmente approvato il finanziamento della Proposta di massima di programmazione dei progetti strategici della Provincia di Belluno destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel proprio territorio fra cui vi è la scheda progetto "Sostegno alle attività produttive. Il Parte" per l'importo di € **696.318,00**;

- in data 11/02/2021 è stato sottoscritto tra il Fondo comuni confinanti e la Provincia di Belluno l'Accordo di collaborazione per l'attuazione della proposta di programma di progetti strategici o di area vasta destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Provincia di Belluno;

- le risorse finanziate dal progetto denominato "Sostegno alle attività produttive. Il Parte" sono destinate al territorio dell'ambito ottimale di cui all'art. 6 ci. 1 dell'Intesa tra il Ministro dell'Economia e delle finanze, il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'art. 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23/12/2009, n. 191 che comprende tutto il territorio della Provincia di Belluno con esclusione dei comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Alpago e Limana;

- al fine di assicurare un'azione che possa migliorare la resilienza e la competitività delle imprese sull'intero territorio, la Provincia ha inteso mettere a disposizione ulteriori risorse pari a € **250.000,00**, destinandole alla medesima iniziativa per i territori del comune di Belluno, Ponte nelle Alpi, Alpago e Limana, esclusi dal finanziamento del Fondo comuni confinanti;

Considerato che

- la legge n. 241/1990, e sue successive integrazioni e modifiche, all'articolo 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

- tale convenzione si sviluppa in coerenza con l'accordo di programma fra Provincia di Belluno, Camera di Commercio di Belluno-Treviso e Unioncamere Veneto rep. n. 115 del 02/09/2021 inteso a favorire la permanenza, l'insediamento, la resilienza e l'innovazione del sistema produttivo per la crescita economica e finanziaria del territorio e la permanenza delle imprese in zone disagiate;

- Unioncamere del Veneto è soggetto che, a livello regionale, cura e rappresenta gli interessi comuni delle Camere di Commercio associate che ha sviluppato specifiche competenze nella gestione di bandi di assegnazioni di contributi alle imprese anche riferiti all'emergenza Covid-19

- le parti intendono realizzare un'azione congiunta che si traduca in uno o più bandi per la concessione di contributi volti a favorire la ripresa economica delle attività colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19;

- le parti intendono addivenire a un accordo con cui definire termini e modalità della

collaborazione finalizzata a disciplinare le attività di cui trattasi;

- la collaborazione tra gli enti, in conformità alle rispettive finalità istituzionali e nell'espletamento delle attività di cui sopra, può assicurare un uso più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;

VISTI

- l'atto del Presidente della Provincia di Belluno n. 137 del 16/09/2021 di approvazione del presente schema di convenzione con Unioncamere Veneto;
- la delibera di Giunta n. 39 del 28/07/2021 di Unioncamere Veneto di approvazione del presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene tra le parti quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione tra gli Enti sottoscrittori nello sviluppo della progettualità denominata "Sostegno alle attività economiche. Il Parte", e nella sua attuazione al fine di garantire efficacia, efficienza e tempestività nell'adozione degli atti finalizzati al riconoscimento delle risorse.

L'obiettivo dell'attività è quello di favorire la crescita economico e finanziaria del territorio, migliorare la sua resilienza e ripresa al fine di contrastare gli effetti della emergenza sanitaria da Covid-19;

Art. 2 – Contenuto delle attività

1. La Provincia di Belluno e Unioncamere convengono di mettere a disposizione le reciproche competenze per realizzare una iniziativa finalizzata a sostenere le imprese del territorio bellunese che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio conseguente all'emergenza pandemica da Covid-19. La misura sarà attivata con uno o più bandi di cui possono beneficiare le microimprese, come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale di cui al successivo comma 3, che operino nei settori individuati da specifici codici Ateco che verranno individuati di concerto tra la Provincia e Unioncamere.

2. Il codice Ateco delle attività che potranno beneficiare dell'aiuto dovrà essere quello primario.

3. La misura disporrà della dotazione economica di € **928.911,00**, così finanziati

- € **678.911,00** quale finanziamento del Fondo comuni confinanti per gli interventi localizzati e realizzati nella provincia di Belluno, con esclusione dei comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Alpago, Limana, quindi nel territorio dell'ambito ottimale come approvato dal Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa;

- € **250.000,00** quale finanziamento della Provincia di Belluno per gli interventi localizzati e realizzati nei comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Alpago, Limana;

Art. 3 – Modalità di realizzazione

1. L'agevolazione consiste nella concessione di un aiuto a fondo perduto per le spese di investimento per le seguenti attività, salvo diverso reciproco accordo:

- ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili finalizzati allo svolgimento delle attività -ivi compresi gli impianti

- acquisto di macchinari, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica

- hardware, programmi informatici, interventi di innovazione digitale, sistemi per l'accettazione di pagamenti innovativi. Tali interventi non devono essere resi nella forma di consulenza che comporti la detrazione del 4% del contributo da parte dell'Ente pubblico erogatore;

2. La definizione dei contenuti specifici della misura, quali gli importi massimi e minimi del contributo, le condizioni di riconoscimento e i criteri di priorità nel finanziamento, sarà determinata di comune accordo tra Provincia di Belluno e Unioncamere.

3. Le domande saranno presentate da parte delle imprese direttamente a Unioncamere e sottoposte alla verifica istruttoria dei requisiti di ammissibilità e valutativa da parte degli Uffici dell'Ente. Unioncamere potrà avvalersi, per l'attività valutativa, della collaborazione della Provincia di Belluno e della Camera di Commercio di Treviso-Belluno.

4. Per semplificare la concessione dell'aiuto e consentire la massima celerità del procedimento sulla base di quanto previsto dall'art. 8 "Autocertificazione" della L.241/90 ess.mm.ii., i requisiti oggettivi e soggettivi dei beneficiari saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e saranno verificate con le modalità previste dal suddetto DPR 445/200. Unioncamere predispone apposito regolamento per i controlli che verrà condiviso con la Provincia di Belluno-Regione.

6. Dovranno essere redatte due graduatorie, una relativa agli interventi localizzati nell'ambito ottimale e la seconda relativa agli interventi localizzati nei comuni di Belluno, Ponte nelle Alpi, Alpago e Limana, come definiti all'art. 2 co. 3. Le graduatorie sono distinte e attingono ciascuna al plafond di finanziamento stanziato per la relativa area, senza possibilità di riversamento di eventuali economie tra una graduatoria e l'altra.

5. Le risultanze del bando e la graduatoria dei beneficiari saranno pubblicate sui siti istituzionali di Unioncamere e della Provincia di Belluno, dando evidenza dei finanziamenti

6. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, Unioncamere assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate ai fini della realizzazione del bando e a tal fine utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altre professionalità di supporto individuate con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia. Il personale e le professionalità incaricate dell'attuazione della presente convenzione potranno avere accesso agli uffici delle amministrazioni contraenti nel rispetto della riservatezza di tutti i dati e delle informazioni acquisite, allo scopo di garantire

l'espletamento delle finalità connesse alla realizzazione della presente convenzione. La Provincia e il suo personale sono esenti da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente convenzione.

4. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Articolo 4- Modalità di pagamento

La provincia si impegna a trasferire a Unioncamere Veneto la somma complessiva di € 928.911,00 destinata al finanziamento della misura di aiuto.

La Provincia riconosce a Unioncamere Veneto l'importo omnicomprensivo i € 17.407,00 per le spese di management del progetto, consistenti nelle spese del personale e/o di eventuali supporti esterni per la gestione della misura. La somma effettivamente riconosciuta sarà definita sulla base del rendiconto delle spese sostenute.

Complessivamente, per la misura di aiuto e le spese di management, la Provincia si impegna a trasferire a Unioncamere la somma di € **946.318,00**, con le seguenti modalità:

- il 10% pari a € 94.631,80, alla data di pubblicazione del bando;
- in conseguenza dell'avanzamento previsto del progetto, con anticipazioni sulla base di fabbisogni periodici di cassa almeno trimestrali fino al 95% del contributo (in tale percentuale deve intendersi incluso anche l'anticipo già pagato pari al 10% del finanziamento), su richiesta motivata del responsabile unico del procedimento/legale rappresentante.

Alla presentazione del fabbisogno di cassa successivo all'anticipo (l'acconto) dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato. Alla richiesta dovrà, inoltre, essere allegato un elenco dei fabbisogni finanziari che giustificano l'ammontare dell'acconto richiesto;

- il restante 5%, ovvero l'importo pari alla differenza tra contributo concesso ed anticipi/acconti erogati ad avvenuta rendicontazione finale dell'intervento, su richiesta motivata del Responsabile Unico del procedimento/legale rappresentante corredata da:

- elenco documenti di spesa attestanti la liquidazione e l'effettivo utilizzo della rimanente parte di budget previsto;

- provvedimento di approvazione della regolare esecuzione dell'intervento e di presa d'atto della rendicontazione., come previsto dal successivo articolo 5.

Articolo 5 - Termine per la rendicontazione

Entro il 30/04/2023, salvo proroghe concordate tra le parti, Unioncamere si impegna a presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta e a rendicontare i costi effettivamente sostenuti e erogati relativi alla misura di aiuto. In relazione alle spese di management, Unioncamere si impegna a presentare una relazione delle attività eseguite riportante il nominativo del personale utilizzato e il relativo costo.

Unioncamere si impegna a conservare la documentazione originale probatoria dei contributi erogati nei propri archivi per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione della relazione finale delle attività svolte, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica ed esibendola su richiesta alla Provincia di Belluno;

Articolo 6 - Pubblicità

1. Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità all'iniziativa e ad evidenziare in ogni fase del procedimento che la misura è finanziata dal Fondo comuni confinanti e dalla Provincia di Belluno. Tutte le iniziative di informazione e di comunicazione relative all'intervento dovranno essere preventivamente concordate con la Provincia di Belluno.

Articolo 7 -- Composizione delle controversie

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa insorgere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che nel caso in cui dovesse nascere controversia dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Belluno.

Articolo 8 - Durata e registrazione

1. La presente convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31/12/2023, salvo eventuale e motivata proroga che dovesse risultare necessaria al fine del completamento delle attività connesse all'erogazione dei contributi previsti dal bando.

2. La presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione, con spese a carico della parte che ne darà causa.

Articolo 9 - Riservatezza dei dati

Unioncamere si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto della presente convenzione. Unioncamere non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi dati relativi alle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 - Privacy

1. Unioncamere si impegna ad assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di

protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Provincia di Belluno: Daniela De Carli

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Per la Unioncamere Veneto: Valentina Montesarchio

(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005)